Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 13 maggio 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti *le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori*).
Annuo L. **13.380** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 13 MAGGIO 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1928.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1929.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Marsala (Trapani).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1930.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1931.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1932.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Viareggio (Lucca).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1933.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Asiago (Vicenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1934.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Alessandria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1935.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1936.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Castrovillari (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1937.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Fuscaldo Marina (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1938.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Gardone Val Trompia (Brescia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1939.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1940.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in San Giovanni a Teduccio (Napoli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1941.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Piazza Armerina (Enna).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1942.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pistoia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1943.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Rosignano Solvay (Livorno).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1963, n. 636.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 38, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione dell'Istituto di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Art. 39. — E' costituito presso la Facoltà di giurisprudenza l'Istituto di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

L'Istituto raggruppa le cattedre di: Diritto amministrativo, Contabilità di Stato; Scienza e tecnica della organizzazione amministrativa; Diritto processuale amministrativo: Diritto degli Enti locali.

Art. 40. — L'Istituto ha il fine di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca del campo delle discipline che ad esso fanno capo.

A tale scopo disporrà di una biblioteca specializzata che, coordinata con quella della Facoltà, funzionerà come una filiazione di essa.

L'Istituto organizza corsi di informazione e di aggiornamento, congressi, e cicli di conferenze. Provvede altresì a curare pubblicazioni e raccolte di materiale didattico e scientifico.

Art. 41 — Direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di Diritto amministrativo e, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale di Diritto amministrativo.

Art. 42. — L'Istituto utilizza il personale assegnato alle singole cattedre e quello che eventualmente gli fosse messo a disposizione dall'Amministrazione universitaria.

Art. 43. — Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati della Facoltà. Sono ammessi, altresì, gli studenti ed i laureati di altre Facoltà che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.

Art. 44. — Il direttore rilascia, su richiesta, allo iscritto che abbia frequentato con apprezzabili risultati l'Istituto per almeno sei mesi, un attestato degli studi compiuti.

Art. 45. — L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio che verranno conferite dal Consiglio della Facoltà con le modalità che da esso saranno stabilite ed in base alle disposizioni degli Enti pubblici e privati che abbiano concorso al finanziamento delle borse.

Art. 46. — Il regolamento interno dell'Istituto è emanato dal direttore, ed approvato dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 12 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1963, n. 637.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte:

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Fisica nucleare applicata alla medicina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 638.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Psichiatria;
Endocrinologia.

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia vegetale,
Scienza dell'alimentazione;
Microchimica

mentre è soppresso l'insegnamento complementare di:

Chimica di guerra.

Le norme riguardanti le precedenze sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Durante il corso degli studi sono stabilite le seguenti precedenze:

1) Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame di Fisiologia generale se prima non abbia superato lo esame di Anatomia umana.

2) L'esame di Chimica farmaceutica e tossicologica, come pure quello di Chimica biologica, non possono sostenersi se lo studente non ha superato gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica.

3) L'esame di Farmacologia e Farmacognosia può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di Fisiologia generale, di Botanica e di Chimica farmaceutica.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà inoltre aver compiuto durante il 3° e 4° anno dei suoi studi un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 27, relativo alle norme per gli esami di laurea è abrogato e sostituito dal seguente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve presentare il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica.

L'esame di laurea in Farmacia consiste in una prova pratica ed in una prova orale.

La prova pratica comprende:

a) analisi chimica qualitativa con miscuglio di non più di tre anioni e tre cationi;

b) analisi chimica quantitativa ponderale e volumetrica;

c) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico secondo la F.U.;

d) riconoscimento di droghe e piante medicinali;

e) dimostrazione dell'arte di ricettare, della Farmacopea e della legislazione sanitaria in quanto ha attinenza con la farmacia.

La prova orale consiste nella discussione di una dissertazione scritta presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.

Art. 46. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni ».

Art. 47. — E' abrogato e sostituito dal seguente.

Gli insegnamenti che si dividono in annuali e semestrali sono i seguenti:

I anno:

1) Istituzione di diritto pubblico, con particolare riguardo all'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato (semestrale);

2) Istituzioni di diritto privato, con particolare riguardo al diritto delle persone e della famiglia (semestrale);

3) Diritto all'assistenza sociale. Legislazione sanitaria e scolastica;

4) Legislazione del lavoro. Diritto sindacale del lavoro e dell'emigrazione;

5) Biologia. Anatomia umana e Antropologia;

6) Fisiologia con nozioni di fisiopatologia;

7) Igiene e profilassi (semestrale);

8) Psicologia generale;

9) Storia sociale d'Italia (semestrale);

10) Sociologia generale e Antropologia culturale;

11) Elementi di Economia politica e di politica economica;

12) Statistica metodologica e Statistica dei fenomeni sociali;

13) Servizio sociale. Storia e sviluppo.

14) Introduzione alla teoria e ai metodi del servizio sociale.

Insegnamenti pratici. — Vengono impartiti tramite tirocini professionali ed esercitazioni pratiche che sono collegate alle lezioni teoriche durante tutto l'anno scolastico.

I tirocini professionali sono sempre svolti presso Enti di servizio sociale per alcune giornate settimanali durante tutto l'anno sotto la guida di assistenti sociali supervisori che guidano e valutano il graduale sviluppo professionale dell'allievo in collaborazione con la Scuola.

II anno:

1) Elementi di Diritto penale, penitenziario e di procedura penale con particolare riguardo ai minorenni (semestrale);
2) Medicina delle assicurazioni e del lavoro (semestrale);
3) Medicina sociale (semestrale);
4) Psichiatria (semestrale);
5) Psicologia differenziale con particolare riguardo alla età evolutiva (semestrale);
6) Psicologia applicata (semestrale);
7) Psicologia sociale con particolare riguardo allo ambiente rurale (semestrale);
8) Urbanistica sociale e edilizia popolare (semestrale);
9) Servizio sociale. Campi di attività. Etica professionale;
10) Servizio sociale individuale;
11) Servizio sociale di gruppo;
12) Servizio sociale di comunità (semestrale);
13) Ricerca sociale (semestrale);
14) Organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali (semestrale).

Insegnamenti pratici. — Vengono impartiti tramite tirocini professionali ed esercitazioni pratiche che sono collegate alle lezioni teoriche durante tutto l'anno scolastico.

I tirocini professionali sono sempre svolti presso Enti di servizio sociale per alcune giornate settimanali durante tutto l'anno sotto la guida di assistenti sociali supervisori che guidano e valutano il graduale sviluppo professionale dell'allievo in collaborazione con la Scuola.

III anno:

1) Diritto agrario (con particolare riguardo alla riforma fondiaria e alla politica agraria) (semestrale);
2) Elementi di Economia e politica agraria (con particolare riguardo alla bonifica e riforma agraria) (semestrale);
3) Servizio sociale. Sistemi di sicurezza sociale;
4) Servizio sociale individuale;
5) Servizio sociale di gruppo;
6) Servizio sociale di comunità;
7) Ricerca sociale;
8) Organizzazione e amministrazione dei servizi sociali (semestrale);

Insegnamenti pratici. — Vengono impartiti tramite tirocini professionali ed esercitazioni pratiche che sono collegate alle lezioni teoriche durante tutto l'anno scolastico. I tirocini professionali sono sempre svolti presso Enti di servizio sociale per alcune giornate settimanali durante tutto l'anno sotto la guida di assistenti sociali supervisori che guidano e valutano il graduale sviluppo professionale dell'allievo in collaborazione con la Scuola.

Il numero delle lezioni per ogni singolo insegnamento sarà determinato dal Consiglio dei professori della Scuola secondo le esigenze dello svolgimento delle diverse materie.

Dopo l'art. 86 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in Anestesiologia.

Art. 87. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università è annessa la Scuola di specializzazione in Anestesiologia, cui potranno essere ammessi non più di venti allievi per ogni anno di corso.

La Scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I anno:

1) Anatomia umana normale;
2) Fisiopatologia anestesiologica;
3) Biochimica;
4) Farmacologia;
5) Anestesiologia (1° corso);
6) Anestesia clinica (1° corso);
7) Tecnica anestesiologica (1° corso);
8) Rianimazione (1° corso);

II anno:

1) Anestesiologia (II corso);
2) Anestesia clinica (II corso);
3) Tecnica anestesiologica (II corso);
4) Rianimazione (II corso).

Gli esami nelle materie con svolgimento biennale saranno sostenuti alla fine del secondo anno.

Per quanto altro si riferisce alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia si fa riferimento alle norme generali che regolano altre Scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 639.

Autorizzazione al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto ad acquistare un'immobile.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 265.000.000 (duecentosessantacinquemilioni) l'immobile ad uso di civile abitazione sito in Roma alla via Cristoforo Colombo n. 450-*bis*.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 640.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutorale dedicato a San Giuseppe Cafasso e Sant'Anna, nella Chiesa di San Francesco di Assisi, in Torino.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 2 gennaio 1962, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale dedicato a San Giuseppe Cafasso e Sant'Anna nella Chiesa di San Francesco di Assisi, in Torino, succursale della Parrocchia di San Tommaso Apostolo nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 641.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellammare di Stabia in data 31 maggio 1962, integrato con postilla e prospetto senza data, e con dichiarazione del 10 dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 642.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, sita in località Piane di Morro del comune di Folignano (Ascoli Piceno).

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, sita in località Piane di Morro del comune di Folignano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 643.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Montepescini del comune di Murlo, da quella dei Santi Filippo e Giacomo al Santo in comune di Monticiano (Siena).

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, l'atto e il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena, rispettivamente in data 4 aprile 1960 e 1° giugno 1962, relativi alla separazione della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Montepescini del comune di Murlo, da quella dei Santi Filippo e Giacomo al Santo, in comune di Monticiano, ed all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Montepescini del comune di Murlo, con la Parrocchia di San Lorenzo Martire in San Lorenzo a Merse di Monticiano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 644.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Ausiliatrice, nel comune di Margherita di Savoia (Foggia).

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani-Nazareth in data 2 febbraio 1962, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 15 maggio, 7 luglio e 31 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V. Ausiliatrice, nel comune di Margherita di Savoia (Foggia) ed all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1963.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motosilurante « 475 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1950 (registrato alla Corte dei conti, addì 11 setttembre 1950, registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 119) col quale la motovedetta (M/V) « 619 » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 27 dicembre 1952 (registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 78) col quale l'unità suddetta ha assunto la denominazione di motosilurante (M/S) « 619 »;

Visto il decreto presidenziale 13 febbraio 1954 (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24) col quale l'unità suddetta ha assunto la denominazione di motosilurante (M/S) « 475 »;

Considerato lo stato di detta unità, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 2580, in data 22 gennaio 1963, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motosilurante « 475 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 dicembre 1962.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1963.

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963
Registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 238

(4051)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963.

Nomina dei membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301 e l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1961, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione, per il biennio dal 1° marzo 1961 al 28 febbraio 1963;

Visti i successivi decreti con i quali è stato provveduto alla integrazione del predetto Consesso ed alla sostituzione di alcuni suoi membri;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dell'Organo collegiale anzidetto;

Viste le designazioni delle Associazioni interessate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Vittorio Olivieri Sangiacomo è confermato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il biennio 1° marzo 1963-28 febbraio 1965.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1963 e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Michele Lubrano di Ciccone, presidente onorario della Corte dei conti: dott. Amedeo Foschini, presidente di sezione di Cassazione; dott. Anselmo Valenti, presidente di sezione onorario di Cassazione; dott. Dino De Giovine, sostituto avvocato generale di Cassazione a riposo; dott. Beniamino De Gennaro, presidente di sezione onorario della Corte dei conti: dott. Emilio Flores di Arcais, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott Ettore Goletti, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott. Giuseppe Greco, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dottor Angelo Incalza, presidente di sezione onorario della Corte dei conti: dott Renzo Meregazzi, consigliere di Stato; dott. Carmine Trotta, consigliere di Stato; dott Gesualdo Barletta, consigliere della Corte dei conti, dott. Vincenzo Galeani, consigliere della Corte dei conti; dott Guido Oliva, consigliere della Corte dei conti. dott Vincenzo Turco, consigliere della Corte dei conti, dott. Vincenzo Alfano, tenente generale medico in ausiliaria; dott. Michele Bizzarri, tenente generale medico in ausiliaria; dott. Alfredo Manfredi, tenente generale medico della riserva; dott. Guido Mirra, tenente generale medico m.m. a disposizione; dottor Gennaro Pera, tenente generale medico della riserva; dott. Eugenio Gualdi, direttore generale onorario del Tesoro; dott. Vito Marciante, direttore generale del Tesoro a riposo; dott. Raffaele Bevilacqua, consigliere di Corte d'appello; dottt. Pietro Pascalino, consigliere di Corte d'appello; dott. Giuseppe Scorzelli, consigliere di Corte d'appello; dott. Giuseppe Accardo, primo referendario della Corte dei conti; dott. Riccardo Bova, primo referendario della Corte dei conti: dott Vito D'Ambrosio, primo referendario della Corte dei conti; dott. Domenico Di Ciaccia, primo referendario della Corte dei conti; dottor Erminio Pietranera, primo referendario della Corte dei conti; dottt. Sergio Pochettino, primo referendario della Corte dei conti; dott. Nicola Pomponio, primo referendario della Corte dei conti; dott. Francesco Caporusso, generale di brigata della Guardia di finanza in ausiliaria; dott. Giuseppe Cintoli, ispettore generale del Tesoro; dott. Emanuele Di Stefano, direttore di Ragioneria: dott Alberto Gaffi, ispettore generale del Tesoro; dott. Costantino Mancini, ispettore generale di Ragioneria; dott. Domenico Marocco, ispettore superiore di Ragioneria a riposo; dott Francesco Meo, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott Marco Negro, ispettore generale del Tesoro; dott Raffaele Nilo, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Giovanni Passino, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Nicola Russo, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Cosimo Cecinato, maggiore generale medico m.m. a disposizione; dott. Giuseppe Polini, maggiore generale medico in ausiliaria; dott. Luigi Conte, referendario del Consiglio di Stato; dott. Salvatore Cipriano, colonnello medico della riserva; dott. Bellarmino Procopio, tenente colonnello medico della riserva.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1963 e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Elio Amatucci, dott. Mario Atella, generale Ettore Brunetti, dott. Marcello Casentini, dott. Giorgio Cianfarani, colonnello Luigi Corrado, avv. Gastone Dallari, dottor Federico Lombardi, dott. Fulvio Petruzzi, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; i signori dott. Domenico Francini e dott. Francesco Morfuni, in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra; i signori generale Carlo Bricolo e rag. Carlo Salvitti, in rappresentanza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e i signori dott. Aldo Filangi e comm. Italo Viciconte, invalidi per la lotta di liberazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 2. — VENTURA SIGNORETTI

(4052)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 195, con il quale, tra altri, il sig. Giuseppe Ducco venne nominato agente di cambio presso la Borsa-valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 21 gennaio 1963, con la quale il predetto sig. Giuseppe Ducco ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 21 gennaio 1963, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Giuseppe Ducco dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1963
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 164. — VENTURA SIGNORETTI

(4017)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, con la quale è stato istituito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 28, con il quale è stata costituita la Commissione direttiva del Comitato nazionale predetto;

Visto l'ordine di servizio in data 18 febbraio 1963 del Ministro per l'industria e per il commercio, con il quale il dott. Franco Marinone è stato preposto alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, in sostituzione del dott. Guido Giorgi, destinato ad altro servizio;

Considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della precitata legge n. 933, occorre provvedere alla sostituzione del dott. Guido Giorgi con il dott. Franco Marinone;

Decreta:

Il dott. Franco Marinone, direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è nominato membro della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in sostituzione del dottor Guido Giorgi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1963

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 230

(4018)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Imperia Porto Maurizio, a ponente del torrente Caramagna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 giugno 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a ponente del fiume Caramagna nel comune di Imperia Porto Maurizio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Imperia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende complessi caratteristici di bellezze naturali, ricchi di vegetazione, di punti di vista e belvederi accessibili al pubblico dai quali si gode la visione di un vasto tratto del litorale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imperia Porto Maurizio, a ponente del torrente Caramagna, delimitata come segue:

ovest: confine del comune di San Lorenzo al Mare fino all'incontro con la strada delle Nigge;

nord: incrocio del confine del comune di San Lorenzo al Mare con la strada vicinale delle Nigge; percorso di detta strada e della strada comunale del Colle fino all'abitato di Poggio Superiore, fascia profonda 200 metri a monte dell'abitato di Poggio Superiore misurati da detta strada: strada comunale della Fontana; strada comunale Labbe fino all'incrocio della strada provinciale dei Piani, breve tratto di questa ultima fino all'inizio della strada comunale di Caramagna o dei Morti, sino al torrente Caramagna;

est: percorso del torrente Caramagna fino alla limitazione del vincolo della zona Parrasio - rio Baitè - piazzale Roma (verbale n. 26);

sud: dal confine del precedente vincolo (zona Parrasio, rio Baitè, piazzale Roma), breve tratto del litorale marino fino a congiungersi al vicolo dei ml. 50 a monte della via Aurelia (verbale n. 24), seguendone il suo confine, sino al confine del comune di San Lorenzo al Mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Imperia - Porto Maurizio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto del verbale n. 27

Il giorno 28 giugno 1961 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

1) IMPERIA ONEGLIA - Zona collinare a levante dell'abitato a monte dell'Aurelia - Proposta di vincolo.

2) IMPERIA PORTO MAURIZIO - Zona a ponente del torrente Caramagna - Proposta di vincolo.

(*Omissis*)

Il soprintendente ricorda che la sede stradale della via Aurelia considerata come belvedere è vincolata con decreto ministeriale 31 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1953. In tale decreto non è definita l'estensione della zona soggetta a vincolo per cui la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali in precedenti sedute ha stabilito di vincolare la zona compresa tra la via Aurelia e il mare, nonchè un striscia a monte della suddetta strada, della profondità di ml. 50 (cinquanta).

Nei suddetti vincoli risultano però escluse alcune zone che formano quadri panoramici di notevole interesse visibili dalla via Aurelia.

L'estendersi dell'iniziativa edilizia sta investendo tali zone, per cui si rende opportuna la loro tutela mediante il vincolo.

A tal fine si propongono i seguenti vincoli:

IMPERIA ONEGLIA - Zona collinare a levante dell'abitato a monte dell'Aurelia delimitata nell'allegata planimetria come segue:

ovest: incrocio di via ing. Giacomo Agnesi con la via Aurelia; via Giacomo Agnesi, via Magenta, breve tratto di via XXV Aprile sino all'incrocio con la strada comunale delle Catocce, strada comunale delle Cascine, strada privata di Villa Fanny fino al termine di detta strada;

nord: allineamento dal termine della strada privata di Villa Fanny fino al lato del cimitero di Gorleri;

est: confine del comune di Diano Marina (dal cimitero di Gorleri) fino al congiungimento col precedente vincolo di ml 50 a monte della via Aurelia (verbale n. 24);

sud: segue il tratto di vincolo di ml. 50 a monte della via Aurelia suddetta fino all'inizio della via Giacomo Agnesi.

IMPERIA PORTO MAURIZIO - Zona a ponente del torrente Caramagna delimitata nella allegata planimetria come segue:

ovest: confine del comune di San Lorenzo al Mare fino all'incrocio con la strada delle Nigge;

Nord: incrocio del confine del comune di San Lorenzo al Mare con la strada vicinale delle Nigge; percorso di detta strada e della strada comunale del Colle fino all'abitato di Poggi Superiore, fascia profonda 200 metri a monte dell'abitato di Poggi Superiore misurati da detta strada; strada comunale della Fontana; strada comunale Labbe fino all'incrocio della strada provinciale dei Piani, breve tratto di quest'ultima fino all'inizio della strada comunale di Caramagna o dei Morti, sino al torrente Caramagna;

est: percorso del torrente Caramagna fino, alla limitazione del vincolo della zona Parrasio - rio Baitè - piazzale Roma (verbale n. 26);

sud: dal confine del precedente vincolo (zona Parrasio, rio Baitè, piazzale Roma), breve tratto del litorale marino fino a congiungersi al vincolo dei ml. 50 a monte della via Aurelia (verbale n. 24), seguendone il suo confine, sino al confine del comune di San Lorenzo al Mare.

La Commissione provinciale dopo breve discussione alla unanimità approva i suddetti vincoli con la delimitazione di cui sopra, motivandoli come segue:

« Cornice collinare alle spalle della via Aurelia, comprendente complessi caratteristici di bellezze naturali, ricchi di vegetazione, di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la visione di vasto tratto del litorale ».

(*Omissis*)

Il presidente: dott. Bruna NOVARO

Il segretario: geom. V. ASTUTI

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1963.

Coefficiente di variazione del contributo integrativo previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 522;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1961, 13 giugno 1961 e 13 luglio 1962, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 15 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 73, il 28 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 166 e il 20 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 10, con i quali è stato costituito il Comitato consultivo previsto dallo art. 3 della citata legge n. 301;

Visti i decreti ministeriali in data 2 settembre 1961, 21 febbraio e 14 agosto 1962, con i quali sono stati determinati i coefficienti di variazione rispettivamente validi fino al 28 febbraio, al 31 agosto 1962 e al 28 febbraio 1963;

Considerato che, ai fini del contributo che possa essere corrisposto ai cantieri per nuove costruzioni, in relazione agli stanziamenti della citata legge n. 301 e agli impegni di spesa già assunti occorre determinare il coefficiente di variazione del contributo per il semestre 1° marzo-31 agosto 1963;

Considerato che il Comitato di cui all'art. 3 della citata legge n. 301 nella seduta del 24 gennaio 1963 ha accertato che il volume di nuove costruzioni ordinate ai cantieri o da questi assunte in proprio nel periodo di dodici mesi che ha avuto inizio il 1° dicembre 1962 è risultato complessivamente di 970.081 tonnellate di stazza lorda;

Considerato che il suddetto volume, pur essendosi verificata una leggera flessione, non si discosta grandemente da quello registrato nel periodo di 12 mesi dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 che fu preso in considerazione ai fini del coefficiente di variazione determinato col decreto ministeriale in data 14 agosto 1962;

Considerato che parimenti, per quanto attiene allo andamento ed allo stato dell'industria cantieristica, sia mondiale che nazionale, e degli stanziamenti complessivi ed alla finalità di stimolare i cantieri a realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi e di adeguare la capacità produttiva alle effettive possibilità di assorbimento del mercato, non si sono verificate apprezzabili variazioni nei confronti della situazione in base alla quale col citato decreto ministeriale del 14 agosto 1962, venne determinato, nel valore di 0,75, il coefficiente di variazione per il semestre 1° settembre 1962-28 febbraio 1963;

Considerato che il mantenimento del suddetto coefficiente risponde alle condizioni e alle finalità della legge n. 301;

Decreta:

Il coefficiente di variazione del contributo integrativo di cui all'art. 2, primo comma, della legge 31 marzo 1961, n. 301, per il semestre dal 1° marzo al 31 agosto 1963 è uguale a 0,75.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1963

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1963
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 153

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

Autorizzazione al comune di Mormanno a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni n. 23 del 1° aprile 1961 e n. 1 del 10 gennaio 1962, del Consiglio comunale di Mormanno;

Vista la decisione 7 febbraio 1962, n. 5891/4ª, della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza, con la quale si approva la deliberazione del Consiglio comunale di Mormanno riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 34.800.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Mormanno un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato e approvato, a firma degli ingegneri Perillo dott. Aldo e Longo dott. Ferdinando, il comune di Mormanno è autorizzato a contrarre, con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di L. 34.800.000 (trentaquattromilioniottocentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Mormanno un contributo straordinario da prelevarsi sulle somme annuali stanziate nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 96, nella misura di L. 2.130.000 (duemilionicentotrentamila) annue e per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente e irrevocabilmente al 30 giugno di ciascun anno alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Mormanno, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 53. — GALLUCCI

(3399)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1963.

Autorizzazione al comune di Campi Salentina a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni n. 172 del 30 dicembre 1959, n. 195 del 4 luglio 1961 e 276 del 26 ottobre 1961 del Consiglio comunale di Campi Salentina.

Vista la decisione 7 dicembre 1961, n. 41101/4ª, della Giunta provinciale amministrativa di Lecce, con la quale si approva la deliberazione del Consiglio comunale di Campi Salentina riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 40.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Campi Salentina un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'ing. Margilio Salvatore, il comune di Campi Salentina è autorizzato a contrarre, con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di L. 40.000.000 (quarantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Campi Salentina un contributo straordinario da prelevare sulle somme annue stanziate nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957. n. 26 nella misura di L. 3.875.000 (tremilioniottocentosettantacinquemila) annue e per la durata di anni dieci con decorrenza dallo esercizio finanziario 1962-1963.

Art 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente e irrevocabilmente al 30 giugno di ciascun anno alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Campi Salentina, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 52. — GALLUCCI

(3400)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.

Approvazione del regolamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici per la gestione dell'assistenza in caso di ricovero ospedaliero degli iscritti e dei loro familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931;

Vista la delibera in data 16 dicembre 1962, con la quale il Comitato direttivo dell'Ente predetto ha adottato il regolamento per l'assicurazione di malattia a favore dei medici iscritti, sulla base delle direttive dettate dal Consiglio nazionale dell'Ente medesimo, di concerto con il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici, che ha espresso il proprio parere con deliberazione del 17 novembre 1962;

Ritenuta la opportunità di dare attuazione all'assistenza obbligatoria di malattia a favore dei medici iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici secondo le norme contenute nel regolamento predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera in data 16 dicembre 1962, con la quale il Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici ha adottato il regolamento per l'assicurazione di malattia a favore dei medici iscritti, composto di 16 articoli nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 29 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA MEDICI

Regolamento per la gestione dell'assistenza in caso di ricovero ospedaliero degli iscritti e dei loro familiari

Art. 1.

Presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici è istituita, alle condizioni e per i soggetti indicati nel presente regolamento, l'assicurazione per l'assistenza nel caso di ricovero ospedaliero per parto, cure mediche, interventi chirurgici ed accertamenti diagnostici che non possono praticarsi al domicilio del malato od in ambulatorio.

Art. 2.

Sono tenuti all'iscrizione ed al versamento del relativo contributo all'assicurazione di cui al precedente articolo tutti i medici iscritti all'Ente ai sensi dell'art. 3) dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e tutti i medici pensionati dall'Ente.

Gli iscritti all'Ente ed i pensionati dal medesimo che fruiscono di altro trattamento assicurativo obbligatorio contro le malattie sono esonerati, su richiesta, dall'obbligo di cui sopra.

Possono iscriversi all'assicurazione:

a) il coniuge ed i figli a carico del medico iscritto alla assicurazione medesima, su richiesta di questi. A tale scopo sono considerati a carico del medico i figli fino al raggiungimento del 21° anno di età o del 28° anno di età se studenti, sempre chè, se figlie, siano nubili. Sono, altresì, considerati a carico del medico i figli inabili a qualsiasi lavoro proficuo, finchè perduri lo stato di inabilità;

b) il coniuge superstite e gli orfani del medico che fruiscono della pensione indiretta o di reversibilità dell'Ente, finchè perduri il diritto alla pensione medesima;

c) i genitori conviventi ad effettivo carico del medico iscritto.

L'iscrizione delle persone di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma si rinnova automaticamente anno per anno finchè non venga richiesta cancellazione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno.

Art. 3.

Gli iscritti all'assicurazione sono assistiti nel caso di ricovero ospedaliero per parto ovvero per accertamenti diagnostici, cure mediche ed interventi chirurgici resi necessari da alterazioni dello stato di salute, con esclusione:

a) delle malattie il cui rischio risulta protetto da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) delle malattie mentali nella fase di ricovero a scopo di custodia;

c) delle malattie dolosamente procurate e di quelle direttamente causate da alcolici o dall'uso non autorizzato di stupefacenti.

Sono, peraltro, assistiti i casi di ricoveri ospedalieri per la durata strettamente necessaria agli accertamenti diagnostici quand'anche da questi risulti l'esistenza di una infermità per la quale è esclusa l'assistenza.

Art. 4.

Il medico iscritto all'Ente ha diritto all'assistenza dal momento della iscrizione medesima fino al momento in cui perde la qualifica di iscritto all'Ente ovvero ottiene l'esonero previsto al secondo comma dell'art. 2.

Per i medici pensionati dell'Ente il diritto all'assistenza sorge all'atto del pensionamento e cessa col conseguimento dell'esonero di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'iscritto già esonerato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, e che successivamente si reiscrive ha diritto all'assistenza nei ricoveri ospedalieri resi necessari da alterazioni dello stato di salute verificatisi dopo il novantesimo giorno dalla data di reiscrizione.

I familiari del medico hanno diritto all'assistenza nei ricoveri ospedalieri resi necessari da alterazioni dello stato di salute verificatisi dopo il novantesimo giorno dalla data di iscrizione o reiscrizione; tale diritto cessa all'atto della presentazione della richiesta di cancellazione e col venire a mancare delle condizioni per il mantenimento della iscrizione previste alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2.

L'assistenza a favore dei figli neonati del medico iscritto decorre immediatamente dalla nascita se si provvede alla loro iscrizione entro novanta giorni da questa: in caso contrario vale quanto disposto dal precedente comma.

Art. 5.

L'Ente assiste l'iscritto all'assicurazione assumendo a proprio carico l'onere relativo a degenza, cure mediche, interventi chirurgici ed accertamenti diagnostici in caso di ricovero, per il tempo *strettamente necessario*, negli ospedali o case private di cura con i quali l'Ente medesimo stipula apposite convenzioni.

Le convenzioni con gli istituti di cura devono prevedere il ricovero in camere singole. L'iscritto ha la facoltà di scegliere l'istituto di cura in cui intende essere ricoverato fra tutti gli istituti di cura convenzionati con l'Ente.

L'iscritto ha, altresì, la facoltà di ricoverarsi in istituti di cura non convenzionati; in tal caso l'assistenza dell'Ente consiste, a scelta dell'iscritto, in un concorso nelle spese sostenute, concorso che viene concesso alle condizioni e secondo le modalità fissate dal successivo art. 10.

In sostituzione delle prestazioni di cui ai precedenti comma l'iscritto può optare per la concessione dell'assegno giornaliero di cui al successivo art. 10.

Art. 6.

L'assistenza ospedaliera è erogata per il periodo massimo di 180 giorni, continuativi o complessivi, nell'anno solare.

Per le degenze ancora in corso allo scadere dei 180 giorni di assistenza nell'anno, il Comitato esecutivo può, dietro motivata relazione sanitaria e sentito il parere dell'Ordine provinciale dei medici di competenza, concedere prolungamenti dell'assistenza ospedaliera oltre il limite dei 180 giorni.

Art. 7.

Il ricovero in istituto di cura convenzionato o non con l'ENPAM deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

Per fruire dell'assistenza ospedaliera l'iscritto deve, pertanto, inoltrare richiesta all'Ente indicando, a mezzo di apposita certificazione medica, i motivi del ricovero e l'istituto presso il quale intende essere ricoverato.

L'autorizzazione al ricovero viene rilasciata dall'Ente dietro accertamento del possesso, da parte del richiedente, della qualifica di avente diritto alle prestazioni.

Tuttavia, l'iscritto ricoverato dietro autorizzazione in Istituti di cura è tenuto a sottoporsi agli accertamenti ed a fornire la documentazione necessaria alle indagini che l'Ente ha facoltà di effettuare, direttamente o a mezzo degli Ordini provinciali — i quali possono agire anche di propria iniziativa — ai fini di stabilire la necessità della continuazione della prestazione ospedaliera.

Art. 8.

In caso di urgenza il ricovero presso Istituti di cura, convenzionati e non, può aver luogo senza l'autorizzazione preventiva dell'Ente prescritta dal precedente articolo, semprechè ricorrano motivi o circostanze di particolare gravità che richiedano un intervento di immediato soccorso e fatto salvo l'obbligo dell'iscritto di sottoporsi ai controlli e di fornire le documentazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Del ricovero di urgenza l'iscritto dovrà curare che, entro cinque giorni, sia data notizia all'Ente indicando, a mezzo di apposita certificazione medica, i motivi del ricovero stesso e le ragioni di urgenza. Inoltre, se il ricovero è avvenuto in istituto non convenzionato, dovrà essere trasmessa all'Ente, da parte dell'interessato, dichiarazione di opzione per l'assistenza mediante concorso nella spesa o mediante assegno giornaliero.

Art. 9.

L'assistenza per ricovero in istituti di cura secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli in caso di parto di familiare iscritta viene concessa semprechè l'iscrizione sia almeno di un anno anteriore alla data di ricovero.

In caso di ricovero di bambini di età inferiore a dodici mesi, il diritto alle prestazioni è riconosciuto anche per la degenza della madre.

Art. 10.

Il concorso nella spesa previsto dall'art. 5, ultimo comma, in caso di ricovero presso Istituti di cura non convenzionati viene fissato in relazione all'onere che l'Ente avrebbe dovuto sostenere se il ricovero fosse avvenuto in un Istituto convenzionato della stessa città in cui trovasi l'Istituto presso il quale è avvenuto il ricovero o, in mancanza, in uno del più vicino capoluogo di Provincia.

L'assegno giornaliero di cui all'ultimo comma dell'art. 5, è concesso per tutta la durata del ricovero, entro i limiti fissati dal precedente art. 6. A tal fine, il primo e l'ultimo giorno di ricovero vengono computati per un solo giorno.

La misura dell'assegno giornaliero viene fissata per ciascun esercizio dal Comitato direttivo dell'Ente con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per conseguire il concorso nella spesa o l'assegno giornaliero, l'iscritto è tenuto a rimettere all'Ente, in originale o copia autentica, la certificazione della durata del ricovero nonchè la certificazione medica relativa alle cure mediche, agli interventi chirurgici e agli accertamenti diagnostici svolti durante il ricovero e la documentazione quietanzata delle spese effettivamente sostenute, avendo cura di far annotare su ciascun documento il nome del beneficiario della prestazione

Art. 11.

L'ammontare del concorso nella spesa e quello dell'assegno giornaliero sono corrisposti direttamente all'interessato: non sono cedibili, nè pignorabili, nè sequestrabili, ma possono essere trattenuti dall'Ente a scomputo di eventuali crediti dell'Ente medesimo verso l'iscritto.

In caso di decesso dell'iscritto l'ammontare del concorso o l'ammontare degli assegni giornalieri sono ripartiti fra i superstiti secondo le norme della successione legittima.

L'Ente ha facoltà di succedere, ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei diritti dei beneficiari delle prestazioni previste dal presente regolamento.

Art. 12.

Ove dagli accertamenti disposti dall'Ente direttamente o per il tramite degli Ordini provinciali ovvero disposti da questi ultimi di propria iniziativa risulti non necessaria in tutto o in parte, l'erogazione della prestazione ospedaliera, l'assistenza dell'Ente cessa immediatamente o si riduce alla sola parte necessaria della prestazione.

E' in facoltà dell'Ente di imporre all'iscritto che ha beneficiato di prestazioni non necessarie il rimborso di quanto eventualmente pagato dall'Ente medesimo per le prestazioni erogate.

In sede di liquidazione del concorso di spesa previsto dall'art. 5, ultimo comma, l'Ente si riserva di non tener conto di prestazioni che non siano di natura strettamente sanitaria.

In sede di liquidazione dell'assegno giornaliero previsto all'art. 5, ultimo comma, l'Ente si riserva di non tener conto di giornate di ricovero per prestazioni che non siano di natura strettamente sanitaria anche in relazione alle effettive esigenze dell'infermità.

Art. 13.

Il contributo indicato al primo comma del precedente art. 2 per l'iscrizione all'assicurazione di cui al presente regolamento è pari a L. 4.800 annue per ciascun iscritto, medico o familiare, ed è soggetto a revisione in base alle risultanze statistiche e contabili accertate alla fine di ogni esercizio.

Il contributo, se dovuto da iscritto all'Ente, viene riscosso unitamente ai contributi previdenziali stabiliti dal regolamento per l'attività statutaria dell'Ente.

Il contributo dovuto da familiare di iscritto all'Ente viene posto a carico dell'iscritto e riscosso unitamente ai contributi previdenziali da quest'ultimo dovuti all'Ente.

Il contributo dovuto dal medico pensionato all'Ente nonchè quello dovuto dai superstiti del medico pensionati dall'Ente vengono trattenuti direttamente sui ratei di pensione all'atto della loro erogazione.

Art. 14.

Contro i provvedimenti relativi ai contributi ed alle prestazioni di cui alle presenti norme è ammesso il ricorso amministrativo da parte dell'interessato agli Organi dell'Ente, secondo le modalità e nei termini fissati in materia di contributi e prestazioni dal regolamento per l'attività statutaria dell'Ente.

Art. 15.

L'erogazione dell'assistenza stabilita dagli articoli precedenti ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; dalla stessa data devono essere versati i contributi all'Ente da parte dei medici tenuti all'iscrizione..

L'anzianità di iscrizione all'assicurazione, prevista all'art. 4, quarto comma, non è richiesta per le prestazioni a familiari di medico che si iscrivono entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per il periodo di un anno e sei mesi dalla medesima data non è richiesta l'anzianità prevista dall'art. 9, comma primo, ai fini dell'assistenza in caso di parto.

Art. 16.

La gestione dell'assicurazione di cui alle presenti norme è autonoma.

A tal fine, nei bilanci dell'Ente vengono posti in evidenza il gettito dei contributi e gli oneri per le prestazioni relativi all'assicurazione medesima.

Ove ne risulti una eccedenza delle entrate sulle spese, questa viene accantonata a riserva speciale, mentre, nel caso che risulti una eccedenza di spese non copribile con la riserva accantonata, si provvede al ripianamento del disavanzo nonchè alla determinazione del pareggio mediante la revisione prevista al primo comma dell'art. 13.

Nel caso di soppressione, per qualsiasi motivo, della presente assicurazione, le eventuali riserve ed eccedenze esistenti vengono assorbite dall'ENPAM che le utilizza per le proprie finalità assistenziali e previdenziali.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni valgono, in quanto applicabili, le norme dettate dallo statuto e dal regolamento per l'attività statutaria dell'Ente.

(3382)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei boschi del monte San Vicino nel comune di Matelica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 marzo 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona boschiva di monte San Vicino nel comune di Matelica;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Matelica (Macerata);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con le sue grandi distese boschive, completa il magnifico panorama dell'alta montagna costituito dal monte San Vicino e dalle sue pendici; formando nell'insieme un quadro naturale di rilevante importanza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Matelica, costituita dai boschi del monte San Vicino, comprendente i mappali 6 e 9 del foglio 1, 4 e 29 del foglio 4, 1-6 e 7 del foglio 5 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Matelica provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° aprile 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 17

Oggi 7 marzo 1961, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

9. MATELICA - Vincolo paesistico dei boschi del Monte San Vicino.

(*Omissis*).

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, il segretario della Commissione procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

Il geom. Ettore Scuterini, rappresentante dell'Associazione agricoltori, in apertura di seduta, esprime il voto che, per un migliore e sereno esame delle questioni panoramiche, le singole Amministrazioni comunali provvedano a segnalare preventivamente alla Soprintendenza le zone di interesse da sottoporre all'esame della Commissione.

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

9) MATELICA - Vincolo paesistico dei boschi del Monte San Vicino.

La Commissione, secondo quanto proposto alla Soprintendenza dell'amministrazione comunale di Matelica con lettera n. 6475 del 7 novembre 1959, sentito il parere favorevole dell'attuale sindaco, alla unanimità delibera di sottoporre a vincolo paesistico la zona proposta già come sopra detto comprendente i mappali 6 e 2 del foglio 1, 4 e 29 del foglio 4, 1, 6 e 7, del foglio 5 in quanto trattasi di zone boscate che completano il magnifico quadro naturale dell'alta montagna del monte San Vicino con le sue pendici (n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497).

(*Omissis*).

Non essendovi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: Mario MICHELANGELI

Il segretario: V. DE ANGELIS

(3675)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso della Golfolina nel comune di Lastra a Signa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona intorno al Masso della Golfolina nel comune di Lastra a Signa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lastra a Signa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per il suo caratteristico aspetto, costituisce un elemento di primaria importanza paesistica, avente inoltre un rilevante valore dal punto di vista della tradizione;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lastra a Signa, comprensiva del Masso della Golfolina e di una parte di terreno ad esso circostante, così delimitata: da ponente, partendo dall'incrocio della strada che unisce le Ville della Selva e Bellosguardo e quella che sale dalle località Macinaia e Frantoio si percorre in direzione sud la strada suddetta fino ad incontrare il borro che limita il bosco della Canigiana e poi si segue detto borro fino ad incontrare la Strada nazionale n. 67, si scende poi sulla golena del fiume Arno e risalendo la corrente di esso fiume ci si porta fino ad un punto a 100 metri di distanza dalla località « La Lisca » e di qui si risale sulla strada nazionale, la si percorre fino al punto in cui si stacca da essa in direzione S-W la strada poderale che sale a Santa Maria delle Selve passando per le località Macinaia e Frantoio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Lastra a Signa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° aprile 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale della riunione tenuta l'8 maggio 1962

Il giorno 8 maggio 1962 nei locali della Soprintendenza ai monumenti di Firenze la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali si è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Vincolo di un territorio intorno al Masso della Golfolina (Lastra a Signa).

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il presidente dichiara aperta la seduta e da parola al professore Procacci che esprime ai presenti le ragioni che muovono la Soprintendenza a chiedere alla Commissione di deci

dere favorevolmente in merito alla tutela ai sensi dell'art. 1 numero 1 del Masso della Golfolina di un territorio ad esso adiacente.

Ricorda come il Masso della Golfolina sia stato ritratto da Leonardo da Vinci in un conosciutissimo disegno, e fa presente che i lavori di prelievo di materiale per la costruzione della Autostrada del Sole rischino di snaturare tutta la zona, alterandone quell'aspetto paesistico che aveva da secoli.

Dopo breve discussione ove intervengono i sigg. Monticolo e Marello ed il sindaco di Lastra a Signa che precisano quali siano i problemi varii che interessano la località (costruzione di una nuova strada, o istituzione di transito a senso unico con apertura di una deviazione a monte del Masso) il che implica una più sensibile alterazione del paesaggio.

Il vincolo del Masso della Golfolina e di una piccola area ad essa retrostante viene approvato all'unanimità in quanto il Masso rappresenta un elemento di primaria importanza paesistica e geologica oltrechè storica che ne giustifica l'inclusione negli elenchi delle cose da proteggere ai sensi della legge n. 1497.

(*Omissis*).

La seduta termina alla ore 18.

Il Presidente

Confini della zona proposta per la tutela paesistica intorno al Masso della Golfolina

Comune di Lastra a Signa

da ponente Partendo dall'incrocio della strada che unisce le Ville della Selva e Bellosguardo e quella che sale dalla località Macinaia e Frantoio si percorre in direzione sud la strada suddetta fino ad incontrare il borro che limita il bosco della Canigiana e poi si segue detto borro fino ad incontrare la Strada nazionale n. 67, si scende poi sulla golena del fiume Arno e risalendo la corrente di esso fiume ad un punto posto a 100 metri di distanza dalla località « La Lisca » e di qui si risale sulla strada nazionale, la si percorre fino al punto in cui ci stacca da essa in direzione S-W la strada poderale che sale a Santa Maria delle Selve passando per le località Macinaia e Frantoio.

(4054)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Torre Annunziata (Napoli), con esclusione della zona portuale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Torre Annunziata (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Torre Annunziata;

Vista l'opposizione prodotta dal comune di Torre Annunziata, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona:

Esaminata la proposta del Ministero della marina mercantile intesa ad ottenere l'esclusione — dalla limitazione del vincolo proposto — della zona portuale vera e propria nonchè del tratto compreso tra la radice del Molo di levante ed il pontile Italsider (ex Ilva), come da allegata planimetria;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze:

Decreta:

L'intero territorio del comune di Torre Annunziata (Napoli) esclusa la zona portuale vera e propria nonchè il tratto compreso tra la radice del Molo di levante ed il pontile Italsider (ex Ilva) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Torre Annunziata provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 aprile 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 42 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 22 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti Palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

(*Omissis*).

Assente giustificato il sindaco di Torre Annunziata, che si è scusato con telegramma di non poter partecipale alla riunione.

(*Omissis*).

Assiste in qualità di segretario il dott. Vittorio Perito della Soprintendenza ai monumenti di Napoli.

Ordine del giorno:

1) AUTOSTRADA NAPOLI-POMPEI Imposizione vincolo sui suoli a monte ed a valle dell'autostrada.

2) Imposizione vincolo d'insieme sui territori dei Comuni vesuviani: (Sant'Anastasia, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Resina, Pompei, Boscotrecase, Portici, *Torre Annunziata*).

Aperta la seduta, il presidente propone di invertire l'ordine del giorno e di discutere per primo argomento l'imposizione di vincolo di insieme su i territori comunali dei paesi vesuviani perchè, se si decide tale vincolo, non vi è ragione di discutere l'imposizione di vincolo su i terreni a monte e a valle dell'autostrada Napoli-Pompei, ricadendo detti terreni sotto la circoscrizione dei Comuni vesuviani, indicati al punto 2) dell'ordine del giorno.

La proposta è accolta e il presidente chiede ai sindaci e ai delegati dei sindaci, presenti, di conoscere se esistono, nei Comuni amministrati, regolamenti comunali e piani regolatori.

(*Omissis*).

Udite le relazioni dei rappresentanti dei vari Comuni, il presidente e il soprintendente richiamano l'attenzione di tutti i presenti sulla inderogabile necessità di imporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su i territori dei Comuni vesuviani — alcuni dei quali sono addirittura senza neanche regolamento edilizio — al fine di non menomare irrimediabilmente la caratteristica e suggestiva bellezza paesistica e panoramica di queste contrade alle falde del Vesuvio. Essi ritengono pertanto che sia quanto mai opportuno imporre il vincolo di insieme su ogni Comune. I rappresentanti dei Comuni interessati dichiarano di essere in massima parte d'accordo sulla necessità di porre un vincolo ma ritengono che la imposizione del vincolo sull'intero territorio è eccessiva perchè comprenderebbe anche località di non rilevante interesse paesistico e chiedono quindi, che sia limitata a determinate zone, costituendo così, delle fasce di protezione.

Il prof. Pacini, l'arch. De Pascale e l'ing. Carola replicano chiarendo, innanzi tutto, che il vincolo non vuole significare divieto assoluto di edificabilità, ma deve essere inteso soltanto come una disciplina contro indiscriminate costruzioni che potrebbero alterare pregiudizievolmente il paesaggio e, data la particolare natura della località, fanno presente l'impossibilità di accogliere la richiesta di una riduzione di vincolo, rendendosi difficile una esatta delimitazione tra zone di maggiore o minore interesse paesistico, senza dire degli inevitabili inconvenienti che essa comporterebbe.

Dopo ampia discussione, la Commissione che, alla unanimità, è d'accordo di imporre il vincolo d'insieme, decide di porre ai voti tale questione, discutendola Comune per Comune.

(*Omissis*).

Comune di Torre Annunziata: la Commissione, preso atto che il sindaco con un suo telegramma si è giustificato, dell'assenza, decide di imporre il vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di Torre Annunziata, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto oltre che da bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: Vittorio PERITO

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte e a mare della strada provinciale sita nell'ambito del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 dicembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte e a mare della strada provinciale per Follonica in prossimità del nucleo urbano in Castiglione della Pescaia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castiglione della Pescaia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Esaminata la proposta del Ministero della marina mercantile intesa ad ottenere l'esclusione — dalla limitazione del vincolo proposto — del tratto di costa prospiciente il nucleo urbano di Castiglione della Pescaia per un fronte di ml. 700, dalla sponda destra del canale navigabile, nonchè la zona portuale sita nell'ambito del sopracennato nucleo urbano, che risulta delimitata a nord e a sud dalle sponde del canale navigabile, ad ovest dalla foce del fiume Bruna e ad est dal ponte Giorgini che collega le due sponde del fiume stesso;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i suoi monti coperti della tipica macchia mediterranea degradanti verso il mare, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza panoramica, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico:

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castiglione della Pescaia a monte e a mare della strada provinciale così delimitata: dalla foce del fiume Bruna, in direzione est, per una profondità di m. 700. Quindi in direzione nord prima e ovest poi, lungo il crinale delle colline distinte dalle quote 181, 312, 115, 143 e 27. Da questa ultima quota, in direzione sud lungo la strada campestre fino ad incontrare la strada provinciale. Lungo questa, in direzione di Castiglione della Pescaia, fino al fossato di Punta Capezzolo. Seguendo il detto fossato fino al mare e lungo questo fino ad incontrare nuovamente la foce del fiume Bruna, escluse la costa prospiciente il nucleo urbano di Castiglione della Pescaia, la sponda destra e sinistra del canale navigabile, nonchè la zona portuale, il tutto appartenente al Demanio marittimo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Castiglione della Pescaia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese

dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 aprile 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Verbale dell'adunanza del 16 *dicembre* 1958

L'anno millenovecentocinquantotto e questo dì sedici del mese di dicembre, presso la sede del comune di Castiglione della Pescaia, a seguito della deliberazione presa nell'adunanza del 18 novembre 1958, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Proposta di vincolo delle zone ubicate a monte ed a mare della strada provinciale per Follonica.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori

Graziani avv. Ennio, presidente;

Moretti dott. Mario, architetto della Soprintendenza, in rappresentanza del soprintendente;

Cappelli dott arch. Giorgio, rappresentante Associazione professionisti ed artisti;

Capecchi dott. Giorgio, rappresentante Associazione industriali provincia di Grosseto;

Prioreschi rag. Carlo, direttore dell'Ente provinciale turismo;

Carraresi Otello, sindaco di Castiglione della Pescaia.

Assente, sebbene regolarmente invitato, il dott. Carlo Ginugli De' Pazzi, rappresentante dell'Unione agricoltori di Grosseto.

Esplica le funzioni di segretario, il sig. Vario Soldateschi.

Il presidente, avv. Ennio Graziani, ringrazia il sindaco di Castiglione della Pescaia per l'ospitalità concessa e per la fattiva collaborazione prestata per la salvaguardia delle bellezze naturali di quel Comune.

L'arch. Moretti della Soprintendenza illustra le proposte di vincolo delle zone a mare e a monte della strada provinciale per Follonica e comprendenti anche le aree ubicate fra il centro abitato e Punta Capezzolo, le pendici montuose a nord-est del centro urbano, nonchè quelle fra Punta Ala, la strada provinciale, Forte Rocchette ed il mare. Il dott. Moretti precisa inoltre che le suddette zone sono ora interessate da piani di lottizzazione che qualora non fossero attentamente elaborati potrebbero recare grave pregiudizio alla bellezza paesistica delle località.

Il dott. Capecchi, richiamandosi anche a quanto già dichiarato nella precedente riunione del 18 novembre 1958, esprime il proprio parere contrario per l'imposizione del vincolo ad una vasta zona di territorio così come illustrato dall'arch. Moretti. Fa presente infatti come i fini istitutivi della legge sulla tutela delle bellezze naturali sarebbero meglio perseguiti qualora la Commissione si limitasse a sottoporre al vincolo paestistico zone di effettivo interesse pubblico. Nel caso in esame, anche per impedire che un così ampio ed indiscriminato vincolo possa costituire remora a qualsiasi iniziativa — che non potrebbe che portare benefici economico-sociali alla zona — ravvisa sufficiente, ai fini della legge, che la Commissione dichiari di sottoporre a vincolo, oltre che la parte a mare fino a « Punta Capezzolo », una fascia di territorio, a monte della strada che da Castiglione della Pescaia conduce a Follonica, della profondità di 20÷100 metri sempre nel tratto che dall'abitato di Castiglione della Pescaia arriva fino a Punta Capezzolo ».

Il sindaco prospetta l'opportunità di esaminare sul posto le singole questioni.

Poichè la proposta del sindaco viene approvata all'unanimità la Commissione si reca sulla via provinciale per Follonica in prossimità di Punta Capezzolo per esaminare la seguente proposta

1) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Vincolo panoramico delle zone ubicate a monte e a mare della strada provinciale in prossimità del nucleo urbano.

Dopo esauriente discussione alla quale prendono parte tutti gli intervenuti

La Commissione

Riconosciuto il notevole interesse pubblico della zona in questione in quanto con i suoi monti coperti dalla tipica macchia mediterranea degradanti verso il mare, formano un quadro di eccezionale bellezza panoramica godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico,

Delibera

con la maggioranza di 5 voti favorevoli ed uno contrario (avendo votato contro il dott. Capecchi, rappresentante della Associazione industriali di Grosseto) di proporre per il vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona adiacente Castiglione della Pescaia, ivi compreso il centro abitato, delimitato dai seguenti confini

dalla foce del fiume Bruna in direzione est per una profondità di m. 700. Quindi in direzione nord prima e ovest poi, lungo il crinale delle colline distinte dalle quote 181, 312, 115, 143 e 27. Da questa quota, in direzione sud lungo la strada campestre fino ad incontrare la strada provinciale. Lungo questa, in direzione di Castiglione della Pescaia, fino al fossato di Punta Capezzolo. Seguendo il detto fossato fino al mare e lungo la battima marittima fino ad incontrare nuovamente la foce del fiume Bruna.

2) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Vincolo panoramico della zona boscosa fra forte Rocchette, Punta Ala, la strada provinciale e il mare.

L'arch. Moretti precisa che il vincolo in oggetto rappresenterebbe il completamento di quelli già adottati lungo la costa tanto al sud quanto al nord.

Dopo esauriente discussione,

La Commissione

Riconosciuto il notevole interesse pubblico della zona in questione in quanto con le sue balze a strapiombo sul mare e con i suoi monti coperti dalla tipica macchia mediterranea, offre una serie di quadri di singolare varietà e bellezza godibili da tutti i punti di vista accessibili al pubblico tanto percorrendo il litorale quanto dalla strada provinciale e da questa divergendo in direzione del mare,

Delibera

con la maggioranza di 5 voti favorevoli ed uno contrario (avendo votato contro il dott. Capecchi, rappresentante della Associazione industriali di Grosseto) di proporre per il vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona montuosa situata fra forte delle Rocchette, Punta Ala, la strada provinciale e il mare, in comune di Castiglione della Pescaia, delimitata dai seguenti confini

da forte Rocchette, in direzione ovest, lungo la strada vicinale fino all'incontro della strada provinciale Castiglione della Pescaia-Follonica. Seguendo quest'ultima strada, in direzione nord fino al fosso Alma Nuovo e quindi in direzione ovest, lungo il medesimo fosso fino al ponte sulla strada privata per Torre Civetta. Da questo punto, seguendo prima in direzione sud la suddetta strada privata, poi la strada comunale per Punta Ala fino al mare, toccando la località Capo tre Pini ».

Quindi, lungo la costa, fino a ritrovare il forte Rocchette.

Esauriti a questo punto gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presidente Ennio GRAZIANI

Il segretario: Vario SOLDATESCHI

Il soprintendente: dott. prof. Enzo CARLI

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.
Classificazione tra le provinciali di quarantaquattro strade in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, numero 54892, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Como e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso:

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti quarantaquattro strade:

1) di Montemezzo: dalla strada provinciale Regina a Montemezzo, km. 4,300;

2) Domaso-Vercala: dalla strada provinciale Regina a Vercala, km. 2,640;

3) di Cremia: dalla strada provinciale Regina a Cremia, km. 2,200;

4) di Plesio: da Menaggio a Calveseglio, chilometri 4,600;

5) del Binadone: dalla strada provinciale Val Menaggio a Benedario, km. 1,200;

6) della Val Rezzo: dalla strada provinciale Val Menaggio a Buggiolo, km. 13,400;

7) di Grandola: dalla strada provinciale Val Menaggio a Codogna, km. 1,050;

8) di Ponna: dalla strada provinciale Val d'Osteno a Ponna Superiore, km. 5,000;

9) di Ramponio: dalla strada provinciale Val d'Intelvi a Ramponio, km. 1,100;

10) di Pigra: dalla strada provinciale Val d'Intelvi a Pigra, km. 7,000;

11) di Casasco: dalla strada provinciale Val d'Intelvi a Casasco, km. 2,400;

12) Argegno-Schignano-Castiglione: dalla strada provinciale Regina a Castiglione, km. 11,200;

13) del Pian del Tivano: dalla strada provinciale Como-Bellaggio a Zelbio, km. 8,300;

14) di Faggeto: dalla strada provinciale Como-Bellaggio a Lennina, km. 5,100;

15) Garibaldina: dalla Statale 35 a Monte Olimpico a Olgiate Comasco, km. 11,400;

16) di Drezzo: dalla strada Garibaldina al confine svizzero (valico Novazzano) con diramazione Trevano Uggiate, km. 6,200;

17) di Gironico: dalla strada Garibaldina a Lucino, km. 4,000;

18) Cassina R.-Gironico: da Cassina Rizzardi a Gironico, km. 5,200;

19) di Tradate: da Olgiate Comasco al confine Provincia e diramazione Beregazzo-Figliano, km. 5,500;

20) di Venegono: da Binago al confine Provincia, km. 2,000;

21) di Oltrona: dalla strada di Appiano a Oltrona San Mamete, km. 1,000;

22) Vertemate-Veniano: da Vertemate a Veniano Superiore per Cadorago e Guanzate, km. 9,500;

23) Cucciago-Capiago: da Cucciago a Capiago per Senna e Olmeda, km. 6,500;

24) di Montorfano: dalla strada provinciale Canturina alla strada provinciale Como-Lecco, km. 7,200;

25) Veniano-Turate: dalla strada di Appiano alla strada di Turata per Fenegrò, km. 6,500;

26) Caglio-Sormano-Rezzago: dalla strada provinciale Valsassina Superiore a Caglio, km. 8,500;

27) Faloppio-Cagno: da Gaggiano al confine Provincia per Cagno, km. 7,000;

28) Perego-Hoè: da Perego (bivio Briantea) a Santa Maria Hoè per Rovagnate, km. 2,600;

29) Molteno-Rovagnate: da Molteno a Rovagnate per Sirone - Castelli Brianza, km. 8,500;

30) di Cassago e Sirtori: dalla strada provinciale Briantea a Sirtori per Cassago - Barzano, diramazione per Renate, km. 7,300;

31) di Sirtori: dalla strada provinciale Briantea (bivio Perego) a Missaglia - Diramazione Viganò - Monticello, km. 7,500;

32) di Lomagna: dalla strada provinciale Santa alla Statale n. 36 (Osnago) diramazione Lomagna-Usmate, km. 10,000;

33) Osnago-Cornate: dalla Statale 36 al confine Provincia per Cascina, km. 7,400;

34) di Valgreghentino: dalla Statale 36 a Valgreghentino, km. 2,000;

35) di Olginate: dalla Statale 36 (Olginate) al confine Provincia, km. 0,200;

36) Perledo-Esino: dalla Statale 36 (Varenna) a Esino Superiore per Perledo, km. 12,000;

37) di Parlasco: dalla strada provinciale Valsassina a Parlasco per Cortenova, km. 5,000;

38) di Grandola: dalla strada provinciale Alta Valsassina a Grandola, km. 1,000;

39) della Val Varrone: dalla Statale 36 (Dervio) alla strada provinciale Alta Valsassina e diramazione per Sueglio e Premana, km. 17,000;

40) di Livo: dalla strada di Dosso Livo (traversa) a Livo di Peglia, km. 3,000;

41) di Ossuccio: dalla strada provinciale Regina (Ospedaletto) per Ossuccio, km. 0,800;

42) del Piano delle Noci: dalla strada provinciale Valle Intelvi (Pellio) al confine svizzero, km. 4,000;

43) di Erbonne: dalla strada Schignano-Castiglione (bivio per Veglio) al confine svizzero, km. 9,200;

44) di Taceno: dalla strada provinciale Valsassina (bivio Tartavalle) alla strada provinciale Alta Valsassina, km. 0,800

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la domanda 1° marzo 1963, n. 1121 dell'Amministrazione provinciale di Como intesa ad ottenere la classifica a provinciali delle strade di cui all'elenco allegato stesso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le quarantaquattro strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1963

Il Ministro: SULLO

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.

Nomina di un membro effettivo della Deputazione della Borsa-merci di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Milano;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1963, con il quale è stata costituita la Deputazione della Borsa-merci di Milano per l'anno 1963;

Vista la lettera n. 10923 in data 28 marzo 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha proposto che il gr. uff. Riccardo Rusconi venga nominato membro effettivo della predetta Deputazione, in sostituzione del cav. del lavoro Fernando Pozzani, deceduto;

Decreta:

Articolo unico.

Il gr. uff. Riccardo Rusconi è nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa-merci di Milano per l'anno 1963, in sostituzione del cav. del lav. Fernando Pozzani, deceduto.

Roma, addì 16 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione:

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » che avrà luogo a Milano dal 4 al 10 giugno 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4038)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1963.

Aggregazione del Saclant Asw Research Centre di La Spezia alla Cassa unica per gli assegni familiari nei confronti del dipendente personale italiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Vista la domanda inoltrata dal Saclant Asw Research Centre di La Spezia tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa Unica per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il Saclant Asw Research Centre di La Spezia è aggregato alla Cassa unica per gli assegni familiari, con l'applicazione, nei confronti del dipendente personale italiano, della tabella *A*) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e modificato con la legge 17 ottobre 1961 numero 1038, con le modalità della categoria dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(4077)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1963.

Nomina di un membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, numero 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, approvato con decreto ministeriale 3 febbraio 1954;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1960, relativo alla nomina di un sindaco effettivo del predetto Istituto per il triennio 1960-1962;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto medesimo per il triennio 1963-1965;

Decreta:

Il dott. Alceste Silvi Antonini, è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo.

Il predetto durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(4044)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Revoca parziale di divieto di esercizio venatorio nell'isola di Capri.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1962, con cui è stata vietata la caccia e l'uccellagione su tutto il territorio dell'isola di Capri;

Vista la proposta formulata dal presidente della Giunta provinciale di Napoli in data 23 gennaio 1963, intesa ad ottenere che su alcune zone dell'isola di Capri venga revocato il divieto di cui sopra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione disposto con il decreto ministeriale 20 agosto 1962, su tutto il territorio dell'isola di Capri, viene revocato temporaneamente su alcune zone dell'Isola stessa sulle quali pertanto potrà essere praticato l'esercizio venatorio.

Tali zone sono le seguenti:

Territorio del comune di Anacapri:

fascia costiera dal battente dell'onda per una profondità di metri 300 da punta di Terito girando per ponente fino a punta Carena;

fascia costiera dal battente dell'onda per una profondità di metri 300 da punta Carena girando verso nord fino a punta dell'Arcera, comprendenti le seguenti particelle catastali:

foglio di mappa n. 1, particelle numeri 514. 515, 497, 495, 494, 498, 496, 493, 491, 480, 482, 499 q.p., 600 q.p., 489, 488, 490, 487, 500 q.p., 486, 567, 483, 482, 566, 479, 448, 477, 472, 273, 485, 459, 360 q.p. 150 q.p., 358, 357, 474, 472, 476, 475, 469, 470, 471, 244, 333, 355, 356, 364 q.p., 365 q.p., 366 q.p., 367 q.p., 368 q.p., 544 q.p., 351 354, 353, 350, 332, 432. 463, 464. 560, 465, 466, 459, 457 458, 460, 329, 543, 330, 348, 347 q.p., 565, 346 q.p., 326, 302, 301 300, 112, 293, 541, 542, 303, 304, 305, 306, 307. 308, 318, 319, 320, 559, 322 q.p., 323. 324 325. 315 q.p., 321 316, 317, 309, 540, 296, 298, 297, 295, 558, 294. 310, 311, 312, 313, 314, 334 q.p., 152, 164, 163, 158, 162, 151, 148, 153, 154, 155, 156, 157 146, 147 115 q.p., 114 q.p., 31 q.p., 145, 144, 142, 143, 141, 140, 139, 122, 124, 123, 121, 135, 114, 138, 137 136, 132, 133, 538, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 537 125, 562, 33 q.p.. 27 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37 38, 39 q.p., 40, 41, 42, 45, 46 q.p., 51 q.p., 564 q.p., 59;

foglio di mappa n. 3, particelle numeri 229, 266 q.p., 370 q.p., 372, 436, 373, 374, 376, 378, 380, 437;

foglio di mappa n. 4, particelle numeri 93 q.p., 89 q.p., 92, 97 q.p.;

foglio di mappa n. 5, particelle numeri 579, 374, 389, 376, 599, 151, 428, 423, 421, 400, 331 q.p., 241, 236, 229, 231, 214, 127, 189, 179, 552, 550, 568, 549, 547, 569, 546, 551, 545, 544, 543, 540, 567, 542, 539, 537, 501, 467, 160, 453, 572, 175, 514, 511, 447, 120, 429, 597. 422, 596, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418. 419, 420, 368, 367, 365, 301 364, 402, 403, 404, 405, 562, 410, 561, 406, 407, 408, 409, 611, 560, 401, 360, 361, 362, 372, 359, 606, 371, 373, 395, 602, 399, 396, 397, 398, 393, 519, 392, 378, 377, 375, 559, 358, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 q.p., 357, 605, 604, 655, 352, 334, 330, 328, 332, 327, 326 q.p., 558, 557, 556, 351 333, 350, 349, 603, 335, 337, 338, 336, 342, 348, 347 346, 313, 345, 344, 340, 339, 325, 343, 356, 112, 135, 609, 608, 132 q.p., 133, 134, 130, 131, 128, 125, 594, 126, 129, 50, 593, 121, 122. 116, 117, 118, 51 139, 141 q.p., 140 q.p., 143 q.p., 138, 137, 136, 115. 548. 119, 123, 124, 53, 52, 592, 55, 56, 57 58, 59, 60, 61 62, 63, 14, 66, 67 65, 68, 69, 70, 71 72, 73, 74, 75, 76, 84, 78, 533, 81, 82, 83, 79, 85, 86, 87, 109 q.p.. 91 q.p., 90, 88, 89, 16, 541, 40, 41, 42, 44 q.p., 7 q.p. 5, 39, 553, 1, 2, 3, 4;

fascia costiera dal battente dell'onda per una profondità di metri 100 da « Le Colombelle » fino a grotta dei Mandri, comprendente le seguenti particelle catastali:

foglio di mappa n. 1 particelle numeri 19, 16. 44, 14 q.p., 12 q.p., 22 q.p., 23 q.p., 21 q.p., 20, 17 18;

foglio di mappa n. 2, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 q.p., 13, 19, 20, 21 22, 26, 25, 27, 29, 31, 34, 35 q.p., 33 q.p., 32, 30, 28, 24, 23, 153, 154, 158, 157, 156, 155, 160, 159, 167 q.p., 171 q.p., 172 q.p., 166, 165, 162, 163, 164, 174 q.p., 176 q.p., 191, 192, 193, 197, 196, 190, 137, 188, 189, 194. 354, 195, 198, 203, 202 q.p., 360 q.p., 268 q.p., 282 q.p., 269, 286 q.p., 270, 204, 205, 141, 318, 317, 319, 320, 324 q.p., 407 q.p., 326, 329, 330, 332, 321, 465, 331, 332, 333, 335, 392, 348 q.p., 336, 168, 337, 393, 394, 412, 416 q.p.;

monte Solaro delimitato dalla strada della Migliara, monte Cappello. La Crocetta, la Conca. Santa

Maria di Cetrella, Materita. Il Pino. Migliara. Torre Guardia. Limmo. Rio di Mare di Sotto. Rio della Casa. Rio di Caruso. Orrigo. Olivastra. La Selva. Lino. Artimo. Fauno. Caposcuro. Cagliari. Caruso. Montagna, comprendente le seguenti particelle catastali:

foglio di mappa n. 2. particelle numeri 35 q.p., 17, 14 q.p., 37, 52, 40, 41, 38, 54, 36, 42, 43, 170, 166 q.p., 169, 397, 128, 394, 172 q.p., 173, 174 q.p., 176 q.p., 178, 130 q.p., 199, 200, 202 q.p., 186, 179, 182, 180, 181, 183, 185, 396, 68, 66, 65. 63 q.p., 70, 69, 71, 72, 73, 83 q.p., 85, 86, 87, 88, 89, 91, 97, 225 q.p., 226, 224, 219, 210, 212, 429, 400, 399, 211, 473, 208, 209, 207, 421, 343, 214, 218, 215, 216, 217, 206, 458, 300, 301, 298, 299, 405, 297, 275, 276, 274, 271, 262, 261, 263, 277, 264, 265, 278, 403, 404, 295, 358, 311, 293, 280, 161, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 355, 356 q.p., 406, 316, 313, 292, 314, 315, 291, 283, 281, 273, 267, 266, 285, 284, 290, 289, 288, 287, 338, 339, 340, 177, 341, 184, 342, 324 q.p., 326 q.p., 408, 388, 344, 345 q.p., 346, 348, 324, 410, 411, 347, 435, 423, 352, 428, 418, 389, 390, 348 q.p., 416 q.p.;

foglio di mappa n. 3, tutte le particelle riportate nel foglio;

foglio di mappa n. 4, particelle numeri 97 q.p., 92 q.p., 93 q.p., 87, 117, 89 q.p., 116, 96, 115, 72, 114, 85, 83, 84, 74, 75, 76, 77, 71, 40, 60, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 69, 91, 63, 64, 62, 111, 61, 37, 73, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 109, 66, 67, 68, 110, 94 95, 98, 88, 89, 104, 105, 41, 42, 106, 107, 109, 33, 34, 112, 23, 102, 25, 26, 27, 28, 24, 103, 30, 32, 29, 19, 20, 21, 38, 49, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 99, 100, 101;

foglio di mappa n. 7, particelle numeri 150, 38, 39, 50, 29 q.p., 19, 28, 54 q.p., 58, 66 q.p., 38 q.p., 31, 68 q.p., 70 q.p.;

foglio di mappa n. 6, particelle numeri 23, 18, 17, 16, 14, 19, 17, 11, 6, 882, 8, 9, 10, 7, 881, 4, 940, 3, 2, 1, 880, 919, 36, 38, 1001, 47, 1000, 1002, 37, 40, 41, 77, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 50, 93, 103, 941, 48, 64, 977, 65, 63, 62, 61, 68, 67, 66, 94, 91, 69, 70, 884, 885, 60, 59, 71, 72, 789, 1003, 52, 53, 54, 55, 110, 883;

foglio di mappa n. 8, particelle numeri 388, 375, 394, 359, 395, 411, 417, 401, 402, 404, 405, 406, 398, 396, 274, 270, 276, 275, 282, 296, 603, 290, 287, 284, 285, 298, 306, 486, 310, 315, 311, 323, 325, 264, 213, 244, 216, 510, 170, 260 q.p., 171, 135, 136, 188, 199, 495 q.p., 133, 142, 144, 155, 146, 156, 159, 151, 163, 115, 119, 136, 476, 197 q.p., 492, 493, 496, 532, 503, 94, 99, 505, 531, 343, 445, 342 q.p., 341 q.p., 344, 346, 332, 632, 514, 347, 515, 354, 348, 355, 353, 349, 350, 548, 549, 540 q.p., 202, 203, 251, 352, 356, 357, 353, 360, 361, 516, 365, 366, 368, 381, 369, 363, 362, 535, 201, 193, 192, 191, 190, 189, 49 q.p., 46 q.p., 50, 44, 45, 563, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 206, 209, 208, 207, 205, 310, 629, 373, 435, 374, 450, 376, 377, 378, 379, 380, 370, 624, 371, 372.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1963

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(3926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Portovenere (La Spezia).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 28 marzo 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno di mq. 22.100, sita nel comune di Portovenere (La Spezia), distinta in catasto con il mappale « D » del foglio di mappa n. 3.

(3068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Monte San Vito (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3987)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Villacidro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3985)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Serra San Quirico (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Staffolo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3988)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Montecarotto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3989)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Numana (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3990)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Sassoferrato (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3991)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Serra de' Conti (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3992)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3993)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Sirolo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3994)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Polverigi (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3995)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Ripe (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3996)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Lagonegro (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3997)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Lusciano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3998)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Poggio San Marcello (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4002)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Monte Roberto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4003)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Monterado (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4004)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Montemarciano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4005)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Mergo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4006)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4112)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Forenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4110)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Episcopia (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4111)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Castelmezzano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4113)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4114)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4115)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4116)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Cupramontana (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4117)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Montecorice (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4118)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Minori (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4119)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Maiori (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4120)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Lustra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.214.791, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4121)

Autorizzazione al comune di Colle Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Colle Santa Lucia (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4122)

Autorizzazione al comune di Trissino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Trissino (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4123)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Altissimo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 926.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4124)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Albettone (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.563.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4125)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Agugliano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4126)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Arcevia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4127)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4128)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Camerano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4129)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Camerata Picena (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4130)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1310, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla *revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;*

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati:

laurea in giurisprudenza conseguita presso una delle Università italiane;

laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma e presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

laurea in scienze coloniali conseguita nell'Istituto universitario orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dallo Istituto universitario navale di Napoli.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata, ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forme armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40:

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi delle repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti

A. Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B. Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E. Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente. dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950 n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G. Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva

terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di canpi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/cm. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 111.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi dei provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

w) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

Prove scritte

Parte prima:

Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

Diritto amministrativo.

Diritto penale (parte generale) con particolare riguardo al contenzioso penale tributario.

Parte terza:

Economia politica e scienza delle finanze.

Diritto tributario.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di diritto processuale civile e penale;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1963
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 212. — BAIOCCHI

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . lì . . . 19 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(3236)

Avviso di rettifica

Nel « Concorso per l'ammissione di sessantanove allievi alla Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1963-64 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 4 maggio 1963:

alla pagina 2334, seconda colonna, terzo capoverso, in luogo di: paragrafo *b*) leggasi *h*):

alla pagina 2336, seconda colonna, art. 21, seconda riga, in luogo di « . . . rappresentanti . . . » leggasi: « . . . concorrenti . . . »;

alla pagina 2338, seconda colonna, punto 3 relativo alla prova di geometria, in luogo di: « Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$ » leggasi: « Similitudine nel piano e nello spazio »;

alla pagina 2339, prima colonna, punto 8, sesta riga, in luogo di: « . . . 1869-97, » leggasi « . . . 1896-97, ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN »

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami a sei posti di aiuto del ruolo sanitario dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

In relazione al precitato bando di concorso indetto dal sopracitato Istituto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1962 e successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 29 ottobre 1962, con la quale i posti messi a concorso venivano portati da 5 a 6, si rende noto che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Istituto, viale Regina Elena 287/*b*, il giorno 28 maggio 1963, e seguenti, alle ore 8,30.

(4574)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice dei candidati agli esami per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, sessione 1962.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1962, registro n. 27, foglio n. 080, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice dei candidati agli esami per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, sessione 1962;

Considerato che la professoressa Giuseppina Bernaschi, membro per la geografia, per sopravvenuta esigenza di salute è venuta a trovarsi in condizioni di non poter prendere parte ai lavori della Commissione predetta, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione con altro insegnante di Istituto di istruzione pubblica;

Vista la designazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione 3ª - Sez. 2ª - con foglio n. 1056 del 26 gennaio 1963:

Decreta:

La prof. Luciana Feoli, ordinaria di geografia presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. Einaudi » di Roma, è nominata membro per la geografia nella Commissione esaminatrice per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista e generale di radiotelefonista, in sostituzione della prof.ssa Giuseppina Bernaschi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 febbraio 1963

Il Ministro: RUSSO

(4293)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 71 del 22 gennaio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le proposte formulate dall'Ordine provinciale dei veterinari e dal Comune interessato;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:
Capano dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Antonucci dott. Federico, veterinario provinciale;
Bianchi prof. Carlo, docente in patologia e clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia veterinaria;
Racioppi dott. Senatro, veterinario condotto.

Segretario:
De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale.

Matera, addì 3 maggio 1963

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(4295)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1101 del 30 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, con il quale vennero assegnate ai vincitori, secondo l'ordine di preferenza, le sedi di veterinario condotto poste a concorso;

Considerato, che il dott. Ugo Sartori, vincitore della condotta di Castelnovo ne' Monti, non ha esplicitamente dichiarato di accettare la titolarità della condotta assegnatagli;

che, pertanto, il predetto sanitario devesi considerare rinunciatario a tale condotta;

che, conseguentemente, la condotta veterinaria di Castelnovo ne' Monti, resosi così vacante, deve essere assegnata al candidato che segue in graduatoria;

Visto che il dott. Ciro Zini, 4° classificato, risulta assegnatario della condotta di Gualtieri da lui scelta per la prima in ordine di preferenza;

che il dott. Luigi Cacciani, 5° classificato, non ha indicato la sede di Castelnovo ne' Monti fra quelle di sua preferenza;

che il dott. Renzo Rustichelli, 6° classificato, ha invece indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Castelnovo ne' Monti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ugo Sartori è dichiarato rinunciatario alla condotta veterinaria di Castelnovo ne' Monti e, pertanto, a parziale modifica del decreto n. 1101 in data 30 novembre 1962, in premessa richiamato, detta sede viene assegnata al dott. Renzo Rustichelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 11 aprile 1963

(3645) *Il veterinario provinciale*: CURLI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1532 del 4 aprile 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1961;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso e, in particolare, la graduatoria compilata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961;

1. Brunelli Furio . . . . punti 50,13
2. Pennelli Neri . . . . » 47,149
3. Massucci Vico . . . . » 44,481
4. Di Pietro Francesco . . . . . » 35,5
5. Marziali Enzo . . . . » 33,981
6. Sparvoli Giovanni . . . . » 32,541

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 17 aprile 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1532 del 4 aprile 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1961;

Visto il decreto 1618, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati nelle domande a suo tempo presentate;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Brunelli Furio: Petritoli;
2) Pennelli Neri: Ponzano di Fermo;
3) Massucci Vico: Monsampietro Morico.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 17 aprile 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(3649)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.